

TUTELA DELLA CONCORRENZA

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)»

Corte Costituzionale n. 291/2012

(Commercio su aree pubbliche - Disapplicazione della disciplina autorizzatoria ex art. 16 d.lgs. n. 59/2012 - Lamentata violazione del diritto europeo - Lamentata violazione del diritto statale in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della Legge della Regione Toscana 28 novembre 2011, n. 63, recante «Disposizioni in materia di outlet ed obbligo di regolarità contributiva nel settore del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti)»)

288

È fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'articolo 117, comma 1, della norma regionale (art. 6) secondo cui «per motivi imperativi di interesse generale», in materia di commercio su aree pubbliche non trova applicazione l'articolo 16 del d.lgs. n. 59 del 2010. Sussiste la lamentata lesione del diritto comunitario posto che la disposizione disapplicata, attuativa della direttiva CE 12 dicembre 2006, n. 123, prevede che nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato «per ragioni correlate alla scarsità di risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili», debba avere luogo una procedura di selezione tra i potenziali candidati. Limitazioni a questo principio sono consentite solo per motivi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. La normativa censurata, rimettendo al potere discrezionale della Regione la determinazione delle fattispecie concrete nelle quali tali motivi sono rinvenibili, non è quindi conforme al diritto comunitario.

La normativa censurata si pone in contrasto anche con l'articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione. La nozione di concorrenza, infatti, ha un contenuto complesso, nel quale rientrano non solo l'insieme delle misure *antitrust*, ma anche le azioni di liberalizzazione, che mirano a promuovere la concorrenza "nel mercato" e "per il mercato" (cfr. sentenza n. 200/2012). Gli ostacoli alla concorrenza, infatti, possono derivare sia dalla previsione di nuovi o ulteriori limiti all'accesso al mercato, sia dalla eliminazione di qualsiasi criterio selettivo, là dove l'esercizio dell'attività imprenditoriale resti condizionato da elementi oggettivi che ne delimitino le possibilità di accesso. La norma impugnata, che prevede la possibilità di escludere meccanismi e procedure di selezione in forza dell'invocazione

astratta di «motivi imperativi di interesse generale», là dove situazioni oggettive non modificabili determinino l'impossibilità di un'apertura a tutti nel mercato, opera quindi in termini anti-concorrenziali, perché non consente lo svolgimento dell'attività commerciale in spazi adeguati agli operatori più qualificati, selezionati attraverso procedure che garantiscono la parità di trattamento, evitino qualsiasi discriminazione e tutelino la libertà di stabilimento.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione Veneto

Legge Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21, recante «Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani»

Corte Costituzionale, sentenza n. 274/2012

(Tutela della concorrenza - Servizio cimiteriale ed obitoriale - Attività di onoranze funebri - Deroghe per i Comuni montani al regime di incompatibilità previsto dalla normativa regionale - Lamentata violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione - Infondatezza)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Veneto 11 novembre 2011, n. 21, recante «Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria", in materia di deroghe per i comuni montani»)

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, della legge regionale che prevede per i Comuni montani, o per le loro associazioni, con meno di cinquemila abitanti, la possibilità di derogare a quanto previsto dalla l.r. Veneto n. 18/2010 in merito alla incompatibilità tra la gestione dei servizi cimiteriale ed obitoriale e l'attività di onoranze funebri, nonché tra la gestione cimiteriale e le attività funebri e commerciale marmorea e lapidea.

Premesso che le norme ritenute dal ricorrente pro-concorrenziali e sulle quali incidono quelle impugnate sono state emanate dalla Regione nell'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della salute e dei servizi pubblici locali, la Corte costituzionale ha affermato la legittimità delle deroghe introdotte dalle disposizioni impugnate, in quanto finalizzate a disciplinare situazioni relative a specifici ambiti demografici e montani nei quali, in mancanza dell'effettiva esistenza di più operatori commerciali qualificati, potrebbe venir meno il mercato delle attività disciplinate dalla norma, con potenziale compromissione del diritto alla salute e di un servizio sociale indefettibile. Pertanto, la Corte Costituzionale ritiene che le norme impugnate non ostacolano la concorrenza, introducendo limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale o determinando gravi distorsioni sulle attività delle onoranze funebri.

(a cura di Eleonora Cavalieri)

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11, recante "Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007".

Corte Costituzionale, sentenza n. 217/2012

(Impresa e imprenditore - Sovvenzioni, aiuti, agevolazioni pubbliche - Aiuto di Stato concesso ad una impresa individualizzata oltre la soglia *de minimis* - Contrasto con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 106, 10, commi 25, 85 e 86, 12, commi 26, 28, 32, 33 e 38, e 13, comma 25 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale n. 21/2007), promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È fondata la questione relativa all'art. 2, comma 106, della legge Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 2011, sollevata in relazione all'art. 117, comma 1, della Costituzione, per violazione dei vincoli comunitari. La norma impugnata, che prevede la concessione di un contributo al Consorzio per lo sviluppo Industriale della zona dell'Aussa Corno a sollievo degli oneri sostenuti per l'esercizio della facoltà di riacquisto della proprietà di aree cedute, introduce un aiuto "sino alla concorrenza di 2 milioni di euro". L'intenzione di istituire un simile aiuto, che supera la soglia *de minimis* stabilita dal Regolamento CE n. 1998/2006 ed è riferito ad una impresa individualizzata, avrebbe dovuto essere previamente notificata alla Commissione dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 108 TFUE. Pertanto, sussiste la violazione dell'art. 117, comma 1, per contrasto con i vincoli previsti dal diritto comunitario.

(a cura di Carla Faina)

Regione Lazio

Legge Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9, recante "Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio - Prodotto in Lazio"

Corte Costituzionale, sentenza n. 191/2012

(Commercio - Istituzione dell'elenco regionale "Made in Lazio - Prodotto in Lazio" - Implicita valutazione di miglior qualità del prodotto, insita nella circostanza dell'origine territoriale - Misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all'importazione ed alla esportazione - Ostacolo alla libera circolazione delle merci - Violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriore profilo)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lazio 5 agosto 2011, n. 9 recante "Istituzione dell'elenco regionale Made in Lazio – Prodotto in Lazio")

È costituzionalmente illegittima la legge della Regione Lazio n. 9 del 2011 che, al fine di promuovere i prodotti realizzati in ambito regionale, garantendone l'origine, introduce un elenco regionale di beni prodotti nella regione Lazio. Tale disposizione, infatti, produce, ancorché indirettamente o in potenza, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci. Gli articoli da 34 a 36 del TFUE, infatti, vietano agli Stati membri di porre in essere restrizioni quantitative, all'importazione ed alla esportazione, «e qualsiasi misura di effetto equivalente». La giurisprudenza della Corte di giustizia ha costantemente inteso la «misura di effetto equivalente» in senso ampio, facendola coincidere con «ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare, direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari». La legge della Regione Lazio, dunque, viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Provincia Autonoma di Bolzano

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, recante "Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica"

Legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 dicembre 2011, n. 15, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014 – Legge finanziaria 2012"

Corte Costituzionale, sentenza n. 114/2012

(Acque e acquedotti - Edilizia e urbanistica - Concessioni di derivazioni di acqua - Scadenza - Rinnovo automatico trentennale - Violazione del principio comunitario di temporaneità delle concessioni - Contrasto con le leggi statali in materia di tutela della concorrenza - Accorpamento di più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico in capo ad un unico titolare - Proroga automatica per le concessioni più brevi - Contrasto con la normativa nazionale che, in conformità ai principi comunitari di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, stabilisce che l'attribuzione della concessione deve avvenire tramite una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente e dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza e di tutela dell'ambiente)

(Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Cessione della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi di acquedotto - Contrasto con il principio generale di inalienabilità dei beni de-

maniali - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, in mancanza di titolo competenziale specifico della Provincia autonoma)

(Edilizia e urbanistica - Isolamento termico degli edifici e utilizzo dell'energia solare - Possibilità di derogare alle distanze tra edifici, alle altezze degli edifici ed alle distanze dai confini previste nel piano urbanistico comunale o nel piano di attuazione, nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile - Intervenuta modifica legislativa non soddisfattiva - Inderogabilità delle norme sulle distanze fra edifici, integrative del codice civile - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 10, 3, commi 1 e 3, 5, commi 1 e 4, e 9, commi 4, alinea 1, 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 giugno 2011, n. 4, recante "Misure di contenimento dell'inquinamento luminoso ed altre disposizioni in materia di utilizzo di acque pubbliche, procedimento amministrativo ed urbanistica")

È costituzionalmente illegittima la disposizione provinciale (art. 2, comma 10, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2011), che prevede il rinnovo automatico trentennale di tutte le concessioni alla loro scadenza, ad eccezione di quelle a scopo idroelettrico. Siffatta previsione, infatti, viola i principi di temporaneità e di apertura alla concorrenza, impedendo l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato, con barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra imprenditori, determinando quindi la violazione dell'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione. Peraltro, la disposta proroga finisce con l'impedire l'espletamento delle procedure di valutazione di impatto ambientale previste dalle norme vigenti violando così la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, in particolare, alle norme del codice ambientale d.lgs n. 152 del 2006.

È fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione provinciale (art. 3, commi 1 e 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2011) secondo cui, ai fini di migliorare lo stato di qualità ambientale dei corsi d'acqua interessati, i titolari di due o più concessioni di derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico esistenti, relative ad impianti consecutivi, possono richiedere l'accorpamento delle stesse, e, in tal caso, il termine di scadenza delle concessioni corrisponde alla scadenza della concessione accorpata con la durata residua più lunga. Tale disciplina è infatti suscettibile di determinare in modo automatico la proroga di una o più delle concessioni di derivazione a scopo idroelettrico accorpate, con la conseguenza di porsi in contrasto, per le concessioni più brevi, con l'art. 12, comma 1, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, il quale, in conformità ai principi di tutela della concorrenza e di apertura al mercato, di libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione, prevede espressamente la necessità di una gara ad evidenza pubblica. Anche in questo caso, dunque, risulta violato l'art. 117, primo comma, e secondo comma, lettera e), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Sardegna

Legge Regione Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante “Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributivi alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali) e norme sul trasferimento dell’attività”

Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2012

(Commercio - Disciplina del commercio su aree pubbliche - Subordinazione della cessione di attività commerciali al decorso di un triennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo – Restrizione lesiva della concorrenza, in carenza di ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente che possono giustificare una deroga al principio della libera circolazione dei servizi – Lesione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza – Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 7 febbraio 2011, n. 6, recante «Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), interpretazione autentica dell’articolo 15, comma 12 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali), e norme sul trasferimento dell’attività»)

È costituzionalmente illegittima la norma regionale (art. 3) secondo la quale la cessione dell’attività commerciale su suolo pubblico non può essere effettuata prima che siano decorsi tre anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività stessa. Tale norma, imponendo una limitazione temporale alla cessione di attività commerciali, restringe la possibilità di accesso di nuovi operatori, in violazione quindi della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della Concorrenza, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. Né può essere addotta, a fondamento della norma de qua, alcuna delle ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell’ambiente che, secondo la direttiva CE n. 123 del 2006 recepita dal d.lgs. n. 59 del 2010, giustificano e possono rendere necessaria una deroga al principio della libera circolazione dei servizi. I fini di utilità sociale perseguiti dalla disposizione impugnata - garantire della serietà dell’esercizio del commercio, la qualità dei servizi resi, la produttività della rete distributiva e la solidità dell’intera filiera produttiva - non rientrano, infatti, tra le ragioni di pubblico interesse prese in considerazione dalla citata direttiva comunitaria. Infine, l’attinenza della norma impugnata alla materia del commercio, riservata alla potestà legislativa residuale delle Regioni, non è sufficiente ad escludere eventuali profili di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, che costituisce un ostacolo all’accesso all’esercizio di attività commerciali e comporta la restrizione del libero esplicarsi dell’attività imprenditoriale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011".

Corte Costituzionale, sentenza n. 339/2011

(Bilancio e contabilità pubblica - Amministrazione pubblica - Economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza - Possibilità di destinare le risorse derivanti dalle suddette economie alla valorizzazione delle posizioni organizzative in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi del vigente CCNL del comparto Regioni-Autonomie locali - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione).

(Energia - Individuazione, da parte della regione, dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999 - Violazione della competenza statale in materia di tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, e 14 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 recante "Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri)

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2010, n. 19 nella parte in cui dispone che «Le economie risultanti dalla riduzione dell'organico complessivo della dirigenza possono essere destinate alla valorizzazione delle posizioni organizzative, in aggiunta alle risorse annualmente stanziati ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del personale del comparto Regioni-Autonomie locali del 22 gennaio 2004». I giudici costituzionali rilevano che, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001, il rapporto di impiego dei dipendenti della Regione è stato privatizzato e, pertanto, la disposizione censurata, nel disciplinare un aspetto del trattamento economico viola la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile prevista dall'art. 117, comma 2, lettera l), della Costituzione.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia n. 19 del 2010 nella parte in cui ha introdotto l'articolo 53-bis alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26.

L'art. 53-bis, recante disposizioni in materia di grandi derivazioni ad uso idroelettrico, al comma 3, così dispone: «La Regione, in assenza e nelle more dell'in-

dividuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara, di cui all'art. 12, comma 2, del d.lgs. 79/1999, provvede a determinare i suddetti requisiti e parametri entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo». Secondo i giudici costituzionali la su riportata norma, nel demandare alla Regione l'individuazione dei requisiti organizzativi e finanziari minimi e dei parametri di aumento dell'energia prodotta concernenti le procedure di gara, viola l'art. 12, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 che affida allo Stato la disciplina delle procedure ad evidenza pubblica che, essendo riconducibile alla materia della tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lettera e), Cost.), spettano, nella sua interezza, alla competenza esclusiva dello Stato medesimo.

È parimenti incostituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, il comma 10 del suddetto art. 53-*bis*, secondo cui "La Regione provvede al rilascio della concessione per l'uso delle acque pubbliche in favore dei soggetti affidatari come individuati con le procedure di cui al presente articolo". Considerato lo stretto intreccio esistente tra le citate disposizioni (commi 7, 8, 9 e lo stesso comma 10 dell'art. 53-*bis*), i giudici costituzionali rilevano l'illegittimità costituzionale dell'insieme delle suddette norme per violazione della legislazione statale posta a tutela della concorrenza (art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 79 del 1999) che richiede, per l'affidamento di beni e servizi e, dunque, anche delle concessioni per l'uso delle acque pubbliche, il ricorso alle procedure di gara ad evidenza pubblica.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Liguria

Legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 7/2011

(Appalti pubblici - Finanza di progetto - Concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale - Facoltà per l'amministrazione di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti che intendano concorrere a ruolo di promotore, prima della valutazione di pubblica utilità dell'opera da effettuarsi in sede di programmazione triennale di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici - Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la materia della tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, 4, 5, 6, 7, 8 e 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 recante "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2010" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Secondo la Corte Costituzionale l'art. 1, comma 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009 n. 63 disciplina la finanza di progetto in modo difforme dal Codice dei contratti pubblici e, pertanto, viola la competenza legislativa esclusiva

dello Stato in materia di tutela della concorrenza prevista dall'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

I giudici costituzionali, nell'accogliere il ricorso proposto dal Governo, hanno ribadito, in particolare, che le norme relative alle procedure di gara ed all'esecuzione del rapporto contrattuale, ivi comprese quelle in tema di programmazione di lavori pubblici, sono di esclusiva competenza statale in quanto poste a tutela della concorrenza.

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Marche

Legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 recante "Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo".

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 recante "Adeguamento della disciplina regionale delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa alla normativa comunitaria. Modifiche alla legge regionale 4 novembre 2001, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo e successive modificazioni)".

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 recante "Estensione della durata delle concessioni demaniali per uso turistico-ricreativo".

Corte Costituzionale, sentenza n. 213/2011

(Norme della Regione Marche - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Individuazione, con delibera della Giunta regionale, dei criteri per il rilascio delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative nonché delle modalità per il loro rinnovo - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale su libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale).

(Norme della Regione Veneto - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative - Possibilità di proroga fino a venti anni - Rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, e recepiti dalla normativa nazionale su libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale).

(Norme della Regione Abruzzo - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative -

Possibilità di proroga fino a venti anni - Estensione della durata della concessione anche alle nuove concessioni per le quali, alla data di approvazione della disposizione censurata, sia in corso il procedimento di rilascio - Rinnovo automatico per i possessori della concessione - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza recepiti dalla normativa nazionale - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell' art. 4, comma 2, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7, degli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3 e dell'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche 11 febbraio 2010, n. 7 stabilisce che, ai sensi dell'articolo 03, comma 4-bis, del decreto legge n. 400 del 1993, i Comuni, su richiesta del concessionario, possono estendere la durata della concessione fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere realizzate e da realizzare, in conformità al piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo vigente.

La Corte Costituzionale riconosce l'illegittimità costituzionale, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della concorrenza, delle suseposta norma regionale che attribuisce al titolare la possibilità di ottenere la proroga della concessione su semplice sua richiesta (seppure in presenza dei presupposti indicati dal richiamato art. 3). Il suddetto rinnovo automatico determina, infatti, una disparità di trattamento tra gli operatori economici, in violazione dei principi di tutela della concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti (in tema cfr. sentenze n. 340 e n. 180/2010). La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Veneto 16 febbraio 2010, n. 13 che regola, in contrasto con la disciplina fissata dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009, talune ipotesi di rilascio di concessione su beni demaniali marittimi.

La prima ipotesi è quella prevista dall'art. 5, comma 1, il quale dispone che le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore della legge regionale e quelle che, alla medesima data, sono oggetto di domanda di rinnovo e in corso di istruttoria, sono prorogate al 31 dicembre 2015.

La seconda ipotesi è quella indicata dall'art. 5, commi 2 e 3 il quale prevede che il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale (anche se per effetto del precedente comma 1) che abbia eseguito delle opere edilizie ed abbia acquistato attrezzature per un determinato importo può richiedere la modifica della durata della concessione in conformità a quanto previsto dall'allegato S/3, lett. e)- ter, della legge regionale n. 4 novembre 2002, n. 33 e cioè per un periodo che varia da sei a venti anni.

La terza ipotesi è quella prevista nell'art. 5, comma 4, per effetto del quale il titolare di una concessione in corso di validità al momento dell'entrata in vigore della legge regionale che abbia eseguito lavori di pubblica utilità previsti dal

Comune e non rientranti in quelli dei precedenti commi può chiedere la modifica della durata della concessione per un periodo tra i due e i quattro anni. Secondo i giudici costituzionali le fattispecie contemplate dall'art. 5, commi 2 e 3 soggiacciono alle stesse censure di illegittimità costituzionale fatte con riferimento all'art. 4 della legge della Regione Marche n. 7 del 2010 atteso che introducono proroghe delle concessioni demaniali in corso in contrasto con l'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 e, conseguentemente, in violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione. La declaratoria di illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 5, commi 2 e 3, della legge regionale impugnata si estende, per consequenzialità logica, anche ai commi 1 e 4 del medesimo articolo 5.

La Corte dichiara costituzionalmente illegittimi gli artt. 1 e 2 della legge della Regione Abruzzo 18 febbraio 2010, n. 3. L'art. 1 prevede che «i titolari di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative possono richiedere l'estensione della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, in ragione dell'entità degli investimenti e secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296». Il successivo art. 2 stabilisce che «l'estensione della durata della concessione è applicabile anche alle nuove concessioni, per le quali, alla data di approvazione della presente legge, sia in corso il procedimento di rilascio della concessione demaniale». Quanto all'art. 1 valgono le stesse considerazioni svolte con riferimento all'art. 4, comma 1, della legge della Regione Marche n. 7 del 2010 in quanto il legislatore regionale abruzzese ha previsto, anche in questo caso, la possibilità di estendere la durata delle concessioni demaniali in atto riconoscendo ai titolari delle stesse la possibilità di richiedere (e ottenere) la proroga stesse in violazione dei principi comunitari di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza. Quanto all'art. 2, esso applica l'estensione disciplinata dal precedente art. 1 alle concessioni il cui procedimento di rilascio sia *in itinere* al momento dell'approvazione della legge regionale. Secondo i giudici costituzionali la circostanza che l'art. 2 si riferisca a nuove concessioni e, quindi, non disponga alcuna proroga o modifica di quelle in corso, non è sufficiente ad escluderne l'illegittimità costituzionale in quanto il rilascio delle concessioni demaniali marittime e, quindi, le regole che disciplinano l'accesso ai relativi beni da parte dei potenziali concessionari rientrano nella materia della tutela della concorrenza che l'art. 117, secondo comma lett. e), della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva del legislatore statale. Competenza esclusiva che il legislatore statale ha esercitato regolamentando con l'art. 1, comma 18, del decreto legge n. 194 del 2009 sia le modalità di rilascio delle concessioni sia la durata massima delle stesse (in tema cfr. sentenze nn. 340 e 180/2010).

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Emilia Romagna

Legge della Regione Emilia Romagna 23 luglio 2009, n. 8 recante "Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296".

Corte Costituzionale, sentenza n. 180/2010

(Appalti pubblici – Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Proroga della concessione del demanio marittimo – Contrasto con gli artt. 498 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, contrasto con l'art. 43 del Trattato CE – Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione – Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8 recante "Modifica della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 – Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriali – in attuazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 1 della legge della Regione Emilia Romagna 23 luglio 2009, n. 8 nella misura in cui prevede che "i titolari di concessioni demaniali marittime di cui al decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, potranno chiedere entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio" viola l'art. 117, primo comma, della Costituzione, per contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema diritto di stabilimento e tutela della concorrenza.

La norma regionale riconosce, infatti, un diritto di proroga in favore del soggetto già possessore della concessione consentendo il rinnovo automatico della medesima e determinando una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti (cfr. sentenza n. 1/2008).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Abruzzo

Legge della Regione Abruzzo 12 maggio 2010, n. 17 recante "Modifiche alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di Commercio) e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio".

Legge della Regione Abruzzo 10 agosto 2010, n. 38 recante "Interventi normativi e finanziari per l'anno 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 150/2011

(Commercio - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione - Obbligo di destinare a tale attività una superficie di vendita non inferiore ai minimi indicati dalla legge - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione - Riconducibilità della

disposizione censurata alla materia di legislazione concorrente della «tutela della salute» - Questione di legittimità costituzionale non fondata).

(Commercio - Possibilità di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza sindacale, previa concertazione, con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale - Ricorso del Governo - Asserita violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Esclusione, attesi gli effetti attesi gli effetti pro-concorrenziali derivanti dalla disposizione censurata, riconducibile alla materia di competenza regionale residuale del «commercio» - Non fondatezza della questione).

(Commercio - Interpretazione autentica del comma 2 dell'art. 34 della legge regionale n. 17 del 2010 - Obbligo corrispondenza per ogni giornata di deroga all'obbligo di chiusura domenicale della concertazione di una giornata di chiusura infrasettimanale - Preclusione della deroga alle chiusure domenicali e festive nel caso di inadempimento del suddetto obbligo ovvero di mancato rispetto del comma 3 del medesimo art. 34 - Violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di «tutela della concorrenza» - Illegittimità costituzionale).

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, avente ad oggetto l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2010, secondo cui gli esercizi commerciali che possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, devono destinare a tale attività una superficie minima di vendita non inferiore, rispettivamente, a mq 40 per gli esercizi di vicinato, a mq 80 per le medie strutture di vendita, a mq 120 per le grandi strutture di vendita.

Tale disposizione, che dà attuazione all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 223 del 2006, è infatti riconducibile al servizio farmaceutico, in quanto disciplina la vendita dei farmaci e la modalità con la quale questa deve avvenire e, pertanto, va ricondotta al titolo di competenza concorrente della "tutela della salute" (cfr. sentenza n. 430/2007).

La complessa regolamentazione pubblicitica dell'attività economica di rivendita dei farmaci è finalizzata ad assicurare e controllare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali ed a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute. Di conseguenza, ha rilievo marginale sia il carattere professionale, sia l'indubbia natura commerciale dell'attività del farmacista (cfr. sentenze nn. 448/2006; 87/2006; 275/2003; 27/2003).

Non è fondata la questione di costituzionalità sollevata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, nei confronti dell'art. 34, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 17/2010, che consente agli esercenti il commercio di derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva per un numero di 40 giornate nell'arco dell'anno, stabilito con Ordinanza Sindacale, previa concertazione, con i Sindacati e con le Organizzazioni di categoria, delle giornate di chiusura infrasettimanale. La disciplina degli orari degli esercizi commerciali rientra, infatti, nella materia «commercio» (sentenze n. 288 del 2010 e n. 350 del

2008), di competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione (cfr. sentenze nn. 288/2010, 247/2010; ordinanza n. 199 del 2006).

Il contenuto della disposizione impugnata, inoltre, non reca alcun *vulnus* alla tutela della concorrenza, materia che, per il suo carattere «finalistico», ha una portata trasversale. Al contrario, la normativa regionale non solo persegue il medesimo obiettivo di apertura al mercato e di eliminazione di barriere e vincoli al libero esplicarsi dell'attività economica che ha ispirato il d.lgs. n. 114/1998, ma ne amplia la portata liberalizzatrice.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 17/2010 secondo cui i Comuni, nello stabilire con ordinanza sindacale il calendario delle giornate di deroga all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, garantiscono, limitatamente agli esercizi della grande distribuzione, che sia assicurato, a rotazione, il riposo ai lavoratori per almeno la metà delle giornate di apertura domenicale e festiva e che i lavoratori a riposo siano sostituiti con assunzioni temporanee.

La disposizione, che incide sulle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato e, in particolare, sugli aspetti che regolano la disciplina del riposo domenicale e festivo, è invasiva della potestà legislativa esclusiva statale attribuita dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nella materia «ordinamento civile».

È fondata la questione di legittimità costituzionale formulata in riferimento all'art. 2 della legge regionale n. 38/2010 che impone agli esercizi commerciali che vogliano usufruire della facoltà di derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, di "compensare" ogni giornata di apertura facoltativa domenicale o festiva con una corrispondente giornata di chiusura infrasettimanale. Tale norma, regolamentando in modo più restrittivo la materia degli orari degli esercizi commerciali e della facoltà di apertura nelle giornate domenicali e festive, costituisce una misura che contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Benché la disciplina degli orari degli esercizi commerciali sia riconducibile alla materia commercio, di competenza legislativa residuale delle Regioni, infatti, essa può intersecarsi con la materia «tutela della concorrenza», riservata alla competenza legislativa dello Stato. Pertanto, se può ammettersi una disciplina regionale che determini effetti pro-concorrenziali è, al contrario, illegittima una disciplina che produca, in concreto, effetti che ostacolino la concorrenza, introducendo nuovi o ulteriori limiti o barriere all'accesso al mercato e alla libera esplicazione della capacità imprenditoriale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Toscana

Legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 recante "Legge finanziaria per l'anno 2010".

Corte Costituzionale, sentenza n. 340/2010

(Concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo - Previsione di proroga, a domanda, della durata delle concessioni in atto fino ad un massimo di venti anni - Rinnovo automatico delle concessioni medesime con conseguente disparità di trattamento tra operatori economici - Contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e di tutela della concorrenza - Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 77 recante "Legge finanziaria 2010", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

L'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, nel disciplinare la durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, stabilisce che «su richiesta del concessionario la durata della proroga può essere estesa fino ad un massimo di venti anni, in ragione dell'entità degli investimenti realizzati e dei relativi ammortamenti e sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale con regolamento, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le associazioni di categoria dei concessionari entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

La Corte Costituzionale, nell'accogliere la censura governativa, ha riconosciuto l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 dicembre 2009, n. 77, in quanto "detto automatismo determina una disparità di trattamento tra gli operatori economici in violazione dei principi di concorrenza, dal momento che coloro che in precedenza non gestivano il demanio marittimo non hanno la possibilità, alla scadenza della concessione, di prendere il posto del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non chieda la proroga o la chieda senza un valido programma di investimenti".

La disciplina regionale impedisce, infatti, l'accesso di altri potenziali operatori economici al mercato ponendo barriere all'ingresso e alterando, così, la concorrenza tra imprenditori in violazione del principio di parità di trattamento sancito dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La disposizione in esame è, pertanto, costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma 1, della Costituzione (cfr. sentenze nn. 180/2010 e 233/2010).

(a cura di Saverio Lo Russo)

Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009, n. 11 recante "Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici".

Corte Costituzionale, sentenza n. 221/2010

(Appalti pubblici - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici - Lavori di importo inferiore a 200.000 euro - Statuizione che l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare - Violazione

della normativa statale che disciplina la progettazione preliminare delle opere pubbliche coesistente che costituisce principio fondamentale di riforma economico-sociale - Illegittimità costituzionale).

(Appalti pubblici - Modifiche alla legge regionale sui lavori pubblici - Aggiudicazione degli incarichi di progettazione - Preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - Violazione della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie "tutela della concorrenza" e "ordinamento civile", nonché dei limiti statuari - Esclusione - Non fondatezza della questione).

(Appalti pubblici - Settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica - Riduzione del 50 per cento dei termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali previsti per la realizzazione delle opere strategiche regionali - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione - Illegittimità costituzionale).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 5, lett. a) della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 giugno 2009 n. 11, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

È costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 5, lettera a) della legge in esame secondo cui, per i lavori di importo inferiore a 200.000 euro, l'approvazione dell'elenco annuale dei lavori sostituisce l'approvazione del progetto preliminare. L'art. 93 del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo l'articolazione della progettazione in materia di lavori pubblici nei tre livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, mira ad assicurare la qualità dell'opera e la rispondenza alle norme ambientali e urbanistiche nonché il soddisfacimento dei requisiti essenziali definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. Pertanto, l'indicata norma statale costituisce elemento coesistente di riforma economico-sociale, con la conseguenza che essa opera come limite all'attività legislativa della regione ad autonomia speciale. La disposizione regionale censurata, che prevede la non essenzialità della progettazione preliminare per i lavori al di sotto dei 200.000 euro, viola, pertanto, gli artt. 93 e 128 del d.lgs. n. 163/2006 e, conseguentemente, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lettere e) e l) della Costituzione che attribuisce alla competenza esclusiva statale le materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettere e) e l), Cost., avente ad oggetto l'art. 1, comma 5, lettere b) e c), della legge regionale n. 11/2009 che, modificando gli artt. 9 e 17 della legge regionale n. 14/2002, ha stabilito una preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel caso di aggiudicazione degli incarichi di progettazione. Il Codice degli appalti pubblici prevede che gli incarichi di progettazione devono essere affidati utilizzando, ai fini dell'aggiudicazione, «il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Il legislatore regionale ha, invece, previsto che le stazioni appaltanti debbano optare "preferibilmente" per quest'ultimo criterio. Tale rilevata diversità di regola-

mentazione non è suscettibile di alterare le regole di funzionamento del mercato e, pertanto, non è idonea ad alterare i livelli di tutela della concorrenza fissati dalla legislazione nazionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale formulata con riferimento all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, avente ad oggetto l'art. 7, comma 9, della legge regionale n. 11/2009, secondo cui «fermo restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli enti locali correlati alla realizzazione» di opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilità e della logistica. In particolare, non è configurabile un contrasto con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede, per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale (v.i.a.), «una precisa scansione temporale per l'espletamento del procedimento di compatibilità ambientale, fissando all'art. 26, comma 1, il termine di conclusione del procedimento (150 giorni elevati a 210 nel caso di progetti di particolare complessità)». Né la normativa regionale interferisce con i termini sostanziali e di consultazione del pubblico previsti con riferimento al procedimento di valutazione ambientale strategica (v.a.s.).

La procedura di valutazione di impatto ambientale, così come la procedura di valutazione ambientale strategica, infatti, sono procedure autonome, ancorché connesse, rispetto al procedimento amministrativo nell'ambito del quale si collocano. Deve quindi ritenersi che il legislatore regionale abbia responsabilmente valutato, nell'esercizio della sua discrezionalità, che nel suddetto arco temporale sia possibile effettuare tutti gli adempimenti, compresi quelli relativi alla consultazione del pubblico, contemplati a livello nazionale, che la Regione e le amministrazioni giudicatrici sono comunque tenute ad osservare.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 recante "Testo unico delle leggi regionali in materia di trasporti".

Corte Costituzionale, sentenza n. 181/2010

(Appalti pubblici - Criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'affidamento dei servizi ferroviari - Asserita violazione della competenza legislativa statale esclusiva nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Indicazione erronea dei termini della questione di costituzionalità - Censure formulate in modo generico ed indeterminato - Inammissibilità - Assorbimento di ogni altra questione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2009, n. 11 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Il Governo sottopone all'esame di legittimità costituzionale, per asserita invasione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, l'art. 74, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 11/2009 che, nell'affidamento dei servizi ferroviari, introduce il criterio esclusivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La Corte Costituzionale rileva che ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione di direttive comunitarie) il settore dei trasporti rientra tra i "settori speciali" dei contratti pubblici. Ne consegue che alla fattispecie in esame non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 54 e 81 del suddetto codice dei contratti pubblici di cui si lamenta la violazione (cfr. sentenza n. 45/2010).

Sulla scorta di queste argomentazioni i giudici costituzionali dichiarano inammissibile la questione di legittimità costituzionale.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Provincia autonoma di Trento

Legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 recante "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica".

Corte Costituzionale, sentenza n. 45/2010

(Appalti pubblici - Eccezione di inammissibilità e di non fondatezza delle questioni per formazione di giudicato a seguito della sentenza n. 401 del 2007 della Corte costituzionale - Reiezione).

(Appalti pubblici - Applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente all'allegato I del Codice degli Appalti), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali - Mancata applicazione delle regole a tutela della concorrenza per i servizi di cui all'allegato II del Codice degli appalti e per le forniture - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione).

(Appalti pubblici - Disciplina della licitazione privata - Contrasto con l'art. 55 del Codice degli appalti - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione).

(Appalti pubblici - Disciplina della procedura negoziata in maniera difforme rispetto ai principi enunciati negli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione).

(Appalti pubblici - Disciplina dell'istituto dell'accordo quadro in maniera difforme rispetto ai principi enunciati nell'art. 59 del d.lgs. n. 163 del 2006 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione).

(Appalti pubblici - Concessione di lavori pubblici - Contrasto con la normativa statale (art. 144 del d.lgs. n. 163 del 2006) che disciplina le procedure di affidamento di lavori pubblici ai sensi della quale le stazioni appaltanti «affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa» - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112 della legge della Provincia Autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 recante "Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n.6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n.1, in materia di urbanistica", promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara, preliminarmente, l'inammissibilità, per formulazione generica, sia della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 - nella parte in cui sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 10 settembre 1993, n. 26 - in quanto non risultano formulate nei suoi confronti censure di alcun genere, sia dei seguenti articoli della stessa legge provinciale n. 10/2008: 5 (in tema di determinazione del valore degli affidamenti); 10 (in tema di divieti di divulgazione; in relazione a tale norma è evocato, inoltre, un parametro costituzionale inconferente rappresentato dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni); 15 (sulle prescrizioni tecniche); 16, comma 1, lettera c), in tema di adeguamento prezzi; 17, che introduce l'art. 13-bis della legge prov. n. 26 del 1993 (nella parte in cui il suddetto art. 13-bis, comma 2, lettera c), e comma 3, disciplina i capitolati); 18, comma 1, lettera a), (in tema di progettazioni; anche in questo caso è richiamato, ancora una volta in maniera inconferente, il parametro costituzionale dei livelli essenziali delle prestazioni); 22, nella parte in cui, nel modificare l'art. 20 della legge prov. n. 26 del 1993, sostituisce i commi 5 e 8 ed introduce i commi 12-bis e 12-ter del medesimo art. 20 (in tema di affidamento di incarichi di progettazione); 23 (sul concorso di progettazione); 24, nella parte in cui sostituisce l'art. 22, comma 3, della legge prov. n. 26 del 1993 (sulle procedure di affidamento degli incarichi di direzione dei lavori); 25 (sulle garanzie dell'offerta); 26 (sulle coperture assicurative); 27 (in tema di affidamento di incarichi esterni ai collaudatori); 28 (sui bandi di gara); 29 (sulla pubblicità dei bandi di gara); 30 (sulla pubblicità degli avvisi di aggiudicazione); 31 (sulle informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e aggiudicazioni); 32 (sui contratti a corpo e a misura; in relazione a tale disposizione, a fondamento dell'impugnazione, il ricorrente aggiunge, ma sempre genericamente, la diversità rispetto al «terzo

correttivo», che, però, è un decreto successivo al ricorso); 33, comma 1, lettera a), (sul dialogo competitivo); 34, che sostituisce l'art. 31 della legge prov. n. 26 del 1993 (sulla licitazione), limitatamente ai commi 2 e 3 del suddetto art. 31; 36 (sul dialogo competitivo); 38 (sull'asta elettronica); da 39 a 44 (sui soggetti ammessi alla gara e sui requisiti di partecipazione); 45, comma 1, lettera a) (sui criteri di aggiudicazione dell'offerta economica); 46 (sulle fasi dell'aggiudicazione); 47 (sulla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario); 48 (sulle disposizioni organizzative per il ricorso al subappalto); 53 (sulla disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici); 55 (sulla concessione di lavori pubblici); 56, ad eccezione di quanto si dirà tra breve con riferimento alla parte dello stesso art. 56 che, nel sostituire l'art. 50 della legge prov. n. 26 del 1993, modifica il comma 4 del medesimo art. 50; 57 (in tema di affidamenti diretti al concessionario); 58 (in tema di appalti del concessionario); da 59 a 72 (sulla finanza di progetto); 73 e 74 (sulle varianti progettuali); da 79 a 85, e da 87 a 89 (sulla fase di esecuzione del rapporto contrattuale); da 91 a 95, 97 e 98 (su lavori relativi a beni culturali); da 100 a 108 (sulle procedure di affidamento e di selezione delle offerte); 112, comma 2 (sulla applicabilità dell'abrogato comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, recante «Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizioni in materia di commercio»). La Corte rileva che in relazione a tale ultima disposizione, attesa la sua incidenza su ambiti specifici diversi da quello degli appalti, non si adduce alcuna argomentazione idonea a sorreggere la censura formulata.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 6, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 prevedendo che per gli interventi eseguiti direttamente da privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convezioni di lottizzazione, non si applicano le norme di garanzia che disciplinano le procedure di gara. La disposizione censurata viola i limiti statutari poiché reca una disciplina in contrasto con i principi contenuti nell'art. 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. Codice degli appalti) dettati dal legislatore statale in attuazione della normativa comunitaria a tutela della concorrenza. Infatti, la citata disposizione statale prevede che - ricorrendo l'ipotesi suddetta - l'avente diritto deve presentare all'amministrazione, in sede di richiesta del permesso di costruire, un progetto preliminare delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e allegando lo schema del relativo contratto di appalto; l'amministrazione, sulla base del progetto preliminare, indice una gara con le modalità previste dall'articolo 55 del medesimo Codice dei contratti pubblici.

La Corte Costituzionale rilevato che la necessità dell'espletamento di tale gara non è invece contemplata dall'impugnata disposizione provinciale ne dichiara l'illegittimità costituzionale in quanto incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurata dalle disposizioni statali.

La Corte Costituzionale dichiara, ancora, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 7, della legge della Provincia autonoma di

Trento 10 settembre 1993, n. 26 prevedendo l'applicazione delle regole a tutela della concorrenza soltanto per i contratti di sponsorizzazione relativi ad opere o lavori pubblici di cui all'allegato I della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 (corrispondente all'allegato I del Codice dei contratti pubblici), nonché per quelli aventi ad oggetto i beni culturali e non menzionando, invece, né i servizi di cui all'allegato II del Codice dei contratti pubblici, né le forniture disciplinate dal medesimo (gli uni come le altre, invece, espressamente menzionati dall'art. 26 del suddetto Codice). La norma in esame è illegittima in quanto lede i principi in materia di tutela della concorrenza affermati dal legislatore statale nel citato art. 26 del Codice dei contratti pubblici, il quale, da un lato, contiene una disposizione di portata applicativa più ampia ricomprendendo tutte le tipologie di contratti di sponsorizzazione e, dall'altro, puntualizza che si applicano soltanto i principi del Trattato quando «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor», con conseguente applicazione delle norme del Codice qualora il contratto abbia natura onerosa per l'amministrazione.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui sostituisce l'art. 2, comma 2, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26. La disposizione provinciale, che estende l'applicazione del contenuto dell'intera legge provinciale anche ai lavori eseguiti da soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che ricevono finanziamenti dalla Provincia, contrasta con l'art. 32 del decreto legislativo n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti pubblici) in quanto pone, quale condizione per la sua applicazione, l'esistenza di progetti di importo complessivo pari a tre milioni di euro, mentre l'art. 32 del d.lgs. n. 163/2006, prevedendo il diverso limite di un milione di euro, assicura una maggiore tutela della concorrenza in attuazione della normativa comunitaria.

I giudici costituzionali dichiarano l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, dell'art. 34 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 il quale disciplina la licitazione privata, stabilendo, al comma 1, che con tale procedura «si fa luogo a una gara pubblica esperita sulla base di un progetto esecutivo, o definitivo nei casi previsti dalla legge, fra più soggetti invitati a questo scopo e selezionati secondo quanto previsto dal regolamento di attuazione». La Corte Costituzionale rileva che l'art. 55 del Codice dei contratti pubblici prevede, al comma 6, che «nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando». È evidente, pertanto, che, nella prospettiva nazionale di attuazione dei principi di libera concorrenza, è consentita la partecipazione alla procedura ristretta di «tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta» e non solo, come, invece, previsto dal legislatore provinciale, di quelli prescelti dalla stazione appaltante. Tale diversità di regolazione incide negativamente sul livello di concorrenzialità che deve essere assicurato in quanto la disposizione denunciata riduce la platea degli operatori economici che possono partecipare alla procedura di scelta del contraente con

conseguenziale pregiudizio, tra l'altro, delle libertà comunitarie specificamente tutelate nel settore in esame.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 che disciplina la procedura c.d. negoziata di affidamento degli appalti pubblici in maniera difforme rispetto agli artt. 56 e 57 del d.lgs. n. 163/2006 che, a loro volta, danno attuazione agli artt. 30 e 31 della direttiva comunitaria n. 18 del 2004. La suddetta disposizione provinciale prevede, da un lato, la possibilità del ricorso alla procedura negoziata, previa pubblicazione del bando, per fattispecie non contemplate dal legislatore statale (e segnatamente - sia pure in casi eccezionali - nel caso di lavori la cui natura o imprevedibilità non consentono una fissazione preliminare e globale dei prezzi) e, dall'altro, subordina il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, a condizioni meno stringenti di quelle previste dal legislatore statale nel citato art. 57 del Codice dei contratti pubblici. La norma impugnata stabilisce, così, modalità procedurali differenti rispetto al modello delineato dal predetto decreto legislativo n. 163/2006.

La disposizione, pertanto, è costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in quanto "le diversità, per alcune ipotesi, delle fattispecie per le quali è consentito il ricorso alla procedura negoziata, nonché relativamente ad alcuni profili di rilevanza procedimentale, sono comunque idonee ad incidere negativamente sulle libertà di circolazione delle persone e delle merci, alterando le regole che presiedono al funzionamento del sistema di disciplina degli appalti".

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, dell'art. 37 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10 che disciplina l'istituto dell'accordo quadro. Nella prospettiva comunitaria e nazionale l'accordo quadro «è un accordo concluso tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste» (art. 1, paragrafo 5, della direttiva n. 18 del 2004 recepito, sul piano nazionale, dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. n. 163/2006). Nella specie, il legislatore provinciale, demandando al regolamento provinciale la definizione dei casi in cui è possibile stipulare l'accordo quadro, ha introdotto una normativa differente da quella prevista dal citato art. 59 del Codice dei contratti pubblici, il quale consente alle amministrazioni aggiudicatrici di stipulare accordi quadro soltanto nel settore dei lavori pubblici di manutenzione. L'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto dell'accordo quadro è idonea ad incidere negativamente sul livello di tutela dei mercati concorrenziali assicurata in ambito statale e, conseguentemente, viola i principi in materia di tutela della concorrenza.

I giudici costituzionali dichiarano l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, dell'art. 56 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, nella parte in cui - sostituendo l'art. 50, comma 4, della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 - prevede che, per affidare la concessione di lavori pubblici, «le amministrazioni aggiudicatrici sono libere di scegliere tra le procedure aperta, ristretta o negoziata, purché sia

garantito un adeguato confronto concorrenziale, volto a individuare le offerte più vantaggiose dal punto di vista tecnico, economico e gestionale, anche secondo il profilo della redditività, previa definizione dei criteri di valutazione o della loro ponderazione, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione». Secondo la Corte Costituzionale la suddetta disciplina contrasta con la normativa statale che nel disciplinare le procedure di affidamento di lavori pubblici prevede che le stazioni appaltanti «affidano le concessioni di lavori pubblici con procedura aperta o ristretta, utilizzando il criterio selettivo dell'offerta economicamente più vantaggiosa» (art. 144 del d.lgs. n. 163/2006). Il legislatore statale non consente, nell'ambito di questa tipologia di contratto di partenariato pubblico privato, di ricorrere alla procedura negoziata e, pertanto, la disciplina provinciale, discostandosi dalla normativa statale, incide negativamente sul livello di tutela della concorrenza assicurato dal legislatore nazionale.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l) della Costituzione, dell'art. 86 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10, il quale, disciplinando la procedura di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per suo grave inadempimento, prevede che l'affidamento avviene alle condizioni fatte in sede di originaria offerta da parte dell'interpellata e non da parte dell'originario aggiudicatario, come invece previsto dall'art. 140 del d.lgs. n. 163/2006. Secondo i giudici costituzionali la suddetta disposizione provinciale altera le condizioni della gara originaria in contrasto con il diritto comunitario recepito dal citato art. 140 del d.lgs. n. 163/2006 e violando, da ultimo, i limiti dettati dall'art. 4 dello Statuto.

La Corte, infine, dichiara non fondate le questioni di legittimità proposte con riguardo agli artt. 1, 2, 3, 6, 17, 20, 29, 90, 110 della legge della Provincia autonoma di Trento 24 luglio 2008, n. 10.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Campania

Legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008".

Corte Costituzionale, sentenza n. 160/2009

(Appalti pubblici - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture - Denunciata lesione del principio di leale collaborazione - Esclusione - Irrilevanza sul piano costituzionale di accordi normativi tra Stato e Regioni diretti a determinare il contenuto di testi legislativi - Impugnazione diretta della legge intervenuta dopo il decorso del prescritto termine preteritorio - Inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale).

(Appalti pubblici - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture - Ricorso all'istituto dell'avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria - Violazione degli artt. 49 e 121 del

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che consentono il ricorso all'istituto dell'avvalimento anche nei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione).

(Appalti pubblici - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture - Esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia - violazione dell'art. 122, comma 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che rimette in capo alla stazione appaltante il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

(Appalti pubblici - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture - Requisiti per la qualificazione degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici - Informazioni relative all'avvenuto adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza - Applicazione della disposizione anche in corso d'opera - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2 e 27 della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n.1 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008" e degli artt. 6, 7, 14, 18, 33, 36, 53, 58, 59 e 60 della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007 n. 3, promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

Le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 6, 7, comma 3, 14, commi 2, 3 e 4, 18, 20, comma 2, 33, 36, commi 7 e 8, 53, comma 2, 58, comma 4, 59, comma 5, 60, comma 4, della legge della Regione Campania 27 febbraio 2007, n. 3, promosse, sono inammissibili essendo ormai da tempo scaduto il termine perentorio per l'impugnazione.

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l) della Costituzione, dell'art. 27, comma 1, lett. l), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 che, nel modificare l'art. 30, comma 5, della precedente legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, consente il ricorso all'istituto dell'avvalimento soltanto in relazione agli appalti di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria. Secondo i giudici costituzionali la suddetta disposizione regionale contrasta con gli art. 49 e 121 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 che consentono il ricorso all'istituto dell'avvalimento anche nei contratti aventi per oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, con conseguente violazione dell'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione che riserva alla competenza statale la materia dell'ordinamento civile.

La Corte Costituzionale dichiara, altresì, costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera p), della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1

che, nel modificare l'art. 38, comma 5, lettera b), della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3, ha previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale, nel caso di nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario.

La disposizione regionale consentendo l'applicazione di tale metodo di aggiudicazione «solo nell'anno successivo alla stipulazione del contratto iniziale così da permettere alla stazione appaltante di verificare il servizio reso e riavviare la procedura di gara» si pone in contrasto con il Codice dei contratti pubblici che, al contrario, autorizza il ricorso al metodo di gara in esame nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale.

Sul punto la Corte rileva che la disciplina delle procedure negoziate rientra nella materia della tutela della concorrenza e che, pertanto, la norma in esame ponendosi in contrasto con la normativa statale viola l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione che riserva allo Stato la suddetta materia.

I giudici costituzionali dichiarano, ancora, costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera t), punto 1, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 che stabilisce che le stazioni appaltanti, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, «prevedono nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia». La Corte Costituzionale rileva, in via preliminare, che la disciplina della procedura di verifica delle offerte anomale nell'ambito degli appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria finalizzata, tra l'altro, al rispetto dei principi generali di matrice comunitaria stabiliti nel Trattato e, in particolare, del principio di non discriminazione, vada ricondotta nella materia della tutela della concorrenza che l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione riserva al legislatore statale. Ciò premesso i giudici costituzionali rilevano che l'art. 122, comma 9, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 rimette in capo alla stazione appaltante il potere discrezionale di valutare l'opportunità di procedere all'esclusione automatica ovvero verificare in contraddittorio l'anomalia dell'offerta. Il legislatore regionale ha, invece, previsto che la stazione appaltante è obbligata a procedere sempre ed in ogni caso all'esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un contratto di appalto di rilevanza non comunitaria. Tale previsione, eliminando radicalmente qualunque potere di valutazione tecnica in capo all'amministrazione mediante l'attivazione di procedure di verifica in contraddittorio, viola i principi di tutela della concorrenza sanciti a livello comunitario e nazionale in quanto l'introduzione di un potere vincolato di esclusione automatica restringe aprioristicamente la possibilità di partecipazione di un numero più elevato di operatori economici e, pertanto, viola l'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Il giudice delle leggi dichiara, infine, costituzionalmente illegittimo l'art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1. La norma impugnata - inserita nel testo di una disposizione relativa ai «criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse» (art. 46 della legge regionale n. 3 del 2007) - prevede che, nell'ambito dei «requisiti per la qualificazione» degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici di cui all'art. 22, comma 2, della medesima legge regionale, «devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all'avvenuto

adempimento, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa e quelle fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti. Tale norma ha valore anche in corso d'opera».

La su riportata disposizione regionale, pur riprendendo, nella prima parte, il contenuto del comma 4- bis, dell'art. 87 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, introdotto dall'art. 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, aggiunge, rispetto alla norma statale, da un lato, il riferimento alle informazioni «fornite dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza se sono stati istituiti» e dall'altro, l'affermazione dell'applicazione della norma «in corso d'opera». La Corte Costituzionale rileva, al riguardo, che sia la disciplina del procedimento di verifica delle offerte anomale sia il sistema di qualificazione delle imprese partecipanti alle procedure di gara rientrano nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e che, pertanto, spetta esclusivamente allo Stato, sempre nei limiti del rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, individuare i "requisiti per la qualificazione" rilevanti nell'ambito della procedura di valutazione tecnica dell'anomalia delle offerte, al fine di garantire una disciplina unitaria a livello nazionale e di assicurare, tra l'altro, parità di trattamento agli operatori economici del settore.

Sulla scorta di queste considerazioni i giudici dichiarano l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera t), punto 5, della legge della Regione Campania 30 gennaio 2008, n. 1 per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

(a cura di Saverio Lo Russo)

313

Regione Veneto

Legge della Regione Veneto 30 novembre 2007 n. 32, recante "Regolamentazione dell'attività dei centri di telefonia in sede fissa - phone center"

Corte Costituzionale, sentenza n. 25/2009

(Telefonia - Localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa - Divieto di aperture di nuove attività prima della disciplina di localizzazione dei centri di telefonia - Violazione dei principi in materia di tutela della concorrenza ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera e), della Costituzione - Illegittimità costituzionale)

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Veneto 30 novembre 2007 n. 32 promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza dello Stato in materia di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, la norma della Regione Veneto che impone ai Comuni di individuare gli ambiti territoriali nei quali è ammessa la localizzazione dei centri di telefonia e di definire la disciplina urbanistica cui è subordinato il loro insediamento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale e stabilisce, altresì, il divieto di apertura di nuove attività fino a tale individuazione.

Sul punto i giudici costituzionali ricordano la sentenza n. 350/2008 che ha riconosciuto che l'attività svolta dai centri di telefonia in sede fissa è qualificabile, alla luce del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), come fornitura al pubblico di servizi di comunicazione elettronica, precisando altresì che la competenza statale in tema di comunicazioni elettroniche non riguarda solo "la definizione delle tecnologie concernenti gli impianti che, unitariamente, costituiscono la rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica ma l'intera serie delle infrastrutture relative alle reti ed i relativi servizi pubblici e privati che operano nel settore".

La disposizione regionale, dunque, nel circoscrivere la localizzazione dei soli centri di telefonia fissa ad ambiti territoriali preventivamente individuati e, soprattutto, nel subordinare l'apertura dei nuovi esercizi alla previa adozione di una specifica normativa urbanistica, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione. In particolare, la prevista necessità che tale specifica disciplina sia compatibile con le altre funzioni urbane, con la viabilità di accesso e con la disponibilità di parcheggi, comprensibile in caso di localizzazione di grandi esercizi commerciali, non appare giustificata per i centri di telefonia fissa che, di norma, sono di ridotte dimensioni e, soprattutto, sono caratterizzati da un accesso limitato di persone. Secondo i giudici costituzionali, pertanto, la prevista disciplina urbanistica, non giustificata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell'attività in questione, condiziona direttamente l'accesso degli operatori economici ad un determinato mercato e pone barriere all'ingresso tali da alterare la concorrenza tra soggetti imprenditoriali.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

Regione Lombardia

Legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007, n. 29, recante "Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali".

Corte Costituzionale, sentenza n. 18/2009

(Trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali- Sicurezza del traffico - Tutela della concorrenza - Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed h), della Costituzione).

(Nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia 9 novembre 2007 n. 29, recante "Norme in materia di trasporto aereo, coordinamento aeroportuale e concessioni di gestione aeroportuali" promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri).

La Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettere e) ed h), della Costituzione, della legge della Regione Lombardia n. 29/2007 che attribuisce alla Regione una serie di competenze e poteri in tema di coordinamento aeroportuale e di rilascio delle concessioni di gestione aeroportuali. A giudizio della Corte, la disciplina dell'assegnazione

delle bande orarie negli aeroporti coordinati, pur riguardando sotto un profilo limitato ed in modo indiretto gli aeroporti, non è riconducibile alla materia «porti e aeroporti civili», di competenza regionale concorrente. Tale materia, infatti, riguarda le infrastrutture e la loro collocazione sul territorio regionale, mentre la normativa censurata, che concerne l'organizzazione e l'uso dello spazio aereo, peraltro in una prospettiva di coordinamento fra più sistemi aeroportuali, risponde ad esigenze di sicurezza del traffico aereo e di tutela della concorrenza, ed è pertanto riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma secondo, lettere *e* ed *h*), della Costituzione.

(a cura di Nicoletta Galluccio)

